

CAPITOLATO TECNICO PER L'ACQUISTO DI N.2 AUTOCARRI LEGGERI 3,5 t DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Capitolato tecnico ha per oggetto la fornitura di n.2 autocarri leggeri 3,5 t a favore della Provincia di Reggio Emilia (a seguire definita "Provincia").

ART. 2 – PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – IMPORTO E FORMA CONTRATTUALE

L'acquisto verrà perfezionato tramite procedura di Trattativa Diretta sul portale SATER accessibile da <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, secondo quanto previsto dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 11 del Regolamento Provinciale, approvato con Delibera di Consiglio n.22/2023 del 28/09/2023 trattandosi di fornitura, di importo inferiore a € 140.000,00.

La procedura sarà effettuata nei confronti dell'Impresa fornitrice (a seguire definita "Impresa") che avrà offerto il ribasso percentuale (indicato con al massimo tre cifre decimali) più elevato rispetto al prezzo a base di gara pari a € 90.000,00 (IVA esclusa).

L'Impresa deve essere iscritta alla piattaforma SATER sui cui verrà formalizzato il contratto d'acquisto.

I preventivi che saranno pervenuti verranno valutati relativamente alla componente economica degli stessi.

ART. 3 – FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO – ORDINI - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La fattura dovrà essere emessa nei confronti della Provincia di Reggio Emilia – Corso Garibaldi 59 – 42121 Reggio Emilia – P.IVA 00209290352 – dopo la consegna del veicolo, le cui modalità saranno concordate dopo l'aggiudicazione definitiva, in forma elettronica e contenere tutti i dati prescritti dalla normativa vigente, con IVA in regime di split-payment.

Il pagamento del prezzo offerto dall'Impresa sarà effettuato entro 30 giorni data fattura, a condizione dell'esito positivo della verifica di conformità del mezzo consegnato alle prescrizioni tecniche del presente "Capitolato", nonché degli esatti adempimenti amministrativi inerenti la fornitura.

L'Impresa si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. Il pagamento sarà effettuato esclusivamente a mezzo di bonifico sul conto corrente dedicato comunicato dall'Impresa.

ART. 4 – PENALI

Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno segnalati e contestati all'Impresa per iscritto dal Responsabile del Progetto.

In tale fattispecie, l'Impresa dovrà comunicare alla Provincia, nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla stessa contestazione, le proprie giustificazioni.

Qualora dette deduzioni, a giudizio della Provincia, non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sotto indicate.

L'applicazione delle penali previste dal presente capitolato non esclude il diritto della Provincia di pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Qualora si verificassero inadempimenti, violazioni alle norme contrattuali o l'Impresa non ottemperasse agli obblighi assunti, sarà applicata la penalità specificata all'art. 14, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

ART. 5 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Provincia si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Costituiscono gravi inadempimenti i seguenti casi:

- accertata mancanza del possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici ex D.Lgs 36/2023;
- cessione, anche parziale, dell'appalto, nonché qualsiasi forma di subappalto non autorizzata;
- recidiva nelle inadempienze contestate per iscritto e non giustificate;
- abbandono dell'appalto, salvo che per cause di forza maggiore;
- cessazione dell'azienda o di un ramo dell'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico dell'Impresa;
- mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto;
- reato previsto dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, anche non in relazione a rapporti con la Provincia, accertato con sentenza passata in giudicato, che riconosca la responsabilità dell'Impresa o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività. In ogni caso, al momento dell'apertura di un procedimento in sede penale nei confronti dell'Impresa per reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata alla Provincia, che avrà la facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 c.c.

In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si applica l'articolo 122 del D. Lgs. 36/2023.

La Provincia si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.". In caso di risoluzione del contratto, l'Impresa si impegnerà a fornire alla Provincia tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

La Provincia si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, esclusa l'originaria Impresa.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originaria Impresa in sede di offerta.

ART. 6 – FACOLTÀ DI RECESSO

La Provincia si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa con PEC nei seguenti casi:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo.

In caso di recesso, l'Impresa ha diritto al pagamento della parte di fornitura prestata secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

ART. 7 – FALLIMENTO DELL'IMPRESA

In caso di fallimento dell'Impresa, l'affidamento s'intenderà senz'altro revocato e la Provincia provvederà a termini di legge.

ART. 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 120, comma 12 del Codice dei Contratti. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART. 9 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – SPESE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

Con l'Impresa si farà luogo a stipulazione di contratto con scrittura privata autenticata in formato digitale. In caso di mancata stipulazione del contratto da parte della Provincia, l'Impresa avrà diritto

soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo i prezzi riportati nell'offerta ed al rimborso delle spese contrattuali documentate; - da parte dell'Impresa, entro il termine fissato, la Provincia si riserva la facoltà di procedere a una nuova gara a spese dell'Impresa stessa, la quale perderà la somma depositata a titolo di garanzia provvisoria.

ART. 10 – CLAUSOLE DELL'IMPRESA

Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali di vendita dell'Impresa; inoltre, qualunque clausola apposte dall'Impresa stessa sulle sue fatture, note, corrispondenza o aggiunta da questa sull'ordine, dovrà ritenersi come non scritta.

ART. 11 – CONTROVERSIE

Qualsiasi questione interpretativa o vertenza dovesse insorgere tra Provincia e Impresa in ordine alle norme del presente capitolato, sarà deferita al giudice civile o amministrativo nella cui competenza territoriale è ricompresa la Provincia.

Art. 12 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI

Il veicolo deve essere nuovo di fabbrica e costruito con parti e accessori nuovi di fabbrica.

Sono poste a carico dell'Impresa le imposte di legge, le spese di immatricolazione e le spese di consegna dello stesso. L'Impresa è tenuta a consegnare alla Provincia il veicolo pronto all'uso.

Le caratteristiche minime obbligatorie, cui il modello del veicolo offerto deve rispondere, sono indicate di seguito.

TIPOLOGIA	autocarro di massa complessiva massima 3,5 t, con cabina a tre posti, ruote posteriori gemellate
COLORE ESTERNO	bianco
MOTORE	Diesel Euro 6/d; potenza 100 kW (tolleranza ammessa: +/- 15%)
CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI RICHIESTE	- cassone ribaltabile trilaterale di dimensioni 3200 x 2100 mm (tolleranza ammessa: +/- 10%); - presa di forza al cambio e pompa idraulica con comando elettroidraulico in cabina - spessore minimo del pianale in acciaio: 3 mm - sponde laterali in alluminio h 400 mm con apertura sotto/sopra e chiusura con piantone a leva - sponda posteriore in alluminio h 400 mm ad apertura automatica - cavalletto portapali lato cabina integrato sulla sponda con gomma (PVC) di protezione antiscivolo e lamiera zincata forata a protezione della cabina - portapali posteriore sfilabile, con gomma (PVC) di protezione antiscivolo - due verricelli legafuni laterali - fari fendinebbia - climatizzatore manuale - struttura portante (es. telaio, differenziale, sospensioni) rinforzata - protezione inferiore coppa olio motore - griglia metallica di protezione fanali posteriori - parafanghi posteriori in PVC - ruota di scorta di dimensioni normali - cassetta porta attrezzi aggiuntiva, oltre a quella in dotazione: lamiera di alluminio mandorlato, volume minimo 50 litri, coperchio con striscia di tenuta antiacqua in gomma, lamiera di spessore minimo 15/10 (1,5 mm) - bluetooth

- collaudo e omologazione normative 'CE'
- immatricolazione, messa su strada, ipt, pfu

ART. 13 – GARANZIE

I veicoli di cui al presente capitolato saranno forniti coperti dalla garanzia di legge per la durata di 24 mesi dalla consegna dello stesso. Durante il periodo coperto dalla garanzia, l'Impresa dovrà fornire alla Provincia un analogo mezzo sostitutivo in occasione di interventi di manutenzione o di riparazione che richiedano un fermo del mezzo superiore a n.1 giorno lavorativo.

ART 14 – CONSEGNA FORNITURA

La consegna della fornitura completa dovrà avvenire entro il termine massimo di 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla comunicazione, inviata via PEC, dell'aggiudicazione definitiva. Per ogni giorno di ritardo sulla data di consegna sarà applicata una penale pari a Euro 60,00#, da sottrarre al totale della fattura che sarà emessa dall'Impresa.

L'Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla consegna dei mezzi, completo dell'attrezzatura e di tutto quanto previsto dal presente Capitolato, presso la sede della Provincia che verrà comunicata in seguito all'affidamento.

La consegna presso la Provincia deve essere effettuata con un preavviso di almeno cinque giorni naturali e consecutivi.

All'atto della consegna, i mezzi dovranno essere già messi a punto, pronti per l'utilizzo e completi della documentazione di legge.

ART. 15 – ACCETTAZIONE DEI VEICOLI

I veicoli consegnati dovranno rispondere sotto tutti i punti di vista ai requisiti prescritti. La semplice consegna al personale ricevente della Provincia non significa accettazione dei mezzi, essendo quest'ultima subordinata alla verifica di conformità effettuata ai sensi di legge.

A nessun titolo, né la semplice consegna formale dei mezzi alla Provincia, né il tempo necessario per l'esecuzione dei suddetti accertamenti, saranno considerati tacita accettazione del medesimo.

ART. 16 – VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di consegna dei mezzi, la Provincia avvierà la verifica di conformità, al fine di accertarne la regolarità e il rispetto delle condizioni dei termini stabiliti nel contratto. La conformità verrà comunicata all'Impresa, che potrà emettere fattura.

ART. 17 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, è l'Avv. Alessandro Merlo, Responsabile della U.O. Contenzioso e trasporti.

Il Dirigente del Servizio Infrastrutture,
Mobilità Sostenibile e Patrimonio
Ing. Bussei Valerio